

***SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA***

**Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico  
locale**

**(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2)**

| INFORMAZIONI DI SINTESI                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto dell'affidamento                    | Gestione mediante appalto del trasporto scolastico a vantaggio della popolazione scolastica del territorio del Comune di Alassio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Importo dell'affidamento                    | € 84.850,00 su base annua, oltre IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ente affidante                              | Comune di Alassio corrente in Alassio in Piazza della Libertà n° 3, corrispondente al C.F. e P. Iva 00277920096.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di affidamento                         | Appalto di servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità di affidamento                     | Affidamento diretto a società <i>in house</i> (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Solo in caso di affidamento <i>in house</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice fiscale e denominazione organismo <i>in house</i>: TPL Linea s.r.l. con sede in Savona Via Valletta San Cristoforo 3 r. - C.F. 01556040093</li> <li>• Percentuale di quote di partecipazione nell'organismo: 2,253%</li> <li>• Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge: nessuna</li> <li>• Indicazione della presenza di rappresentanti negli organi di governo dell'organismo <i>in house</i>: nessuno in modo esclusivo</li> <li>• Indicazione di clausole statutarie sul controllo analogo: sì, in particolare art. 4 bis in materia di controllo analogo congiunto</li> <li>• Indicazione della presenza di Patti parasociali: nessuno</li> <li>• Indicazione della clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata: art. 5 Proprietà pubblica e controllo analogo</li> <li>• Indicazione superamento soglie di rilevanza</li> </ul> |

| INFORMAZIONI DI SINTESI                                                   |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | comunitaria: l'affidamento è superiore alla soglia europea                                                                              |
| Durata dell'affidamento                                                   | Dall'a.s. 2025/2026 all'a.s. 2028/2029                                                                                                  |
| Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare: | Il servizio riguarda la gestione del trasporto scolastico del Comune di Alassio che registra una popolazione residente di 10.821 unità. |

| <b><u>Soggetto responsabile della compilazione</u></b> |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nominativo:                                            | Dott.ssa Roberta Ramoino                                                     |
| Ente di riferimento                                    | Comune di Alassio                                                            |
| Area/servizio:                                         | Segretario Generale – Dirigente I Settore                                    |
| Telefono:                                              | 0182.602.240-213                                                             |
| Email/PEC                                              | <a href="mailto:comune.alassio@legalmail.it">comune.alassio@legalmail.it</a> |
| Data di redazione                                      | 18.09.2025                                                                   |

## **SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO**

### **A.1 - Contesto giuridico**

A livello europeo, tra le fonti che regolamentano i “servizi di interesse economico generale” (SIEG) o dei “servizi pubblici locali di rilevanza economica” si riportano:

- 1) il “Libro bianco sui servizi di interesse generale” di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 12 maggio 2001 [COM (2004) 374 def.], ove si sottolinea l'importanza dei servizi d'interesse generale in quanto pilastro del modello europeo di società, così come l'esigenza di garantire la fornitura di servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili a tutti i cittadini e a tutte le imprese dell'Unione europea essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. L'erogazione dei servizi di interesse generale può essere organizzata in collaborazione con il settore privato o affidata a imprese pubbliche o private. Per contro, la definizione degli obblighi e delle funzioni del servizio pubblico spetta alle autorità pubbliche ai relativi livelli di competenza;
- 2) il “Libro verde sui servizi d'interesse generale” della Commissione del 21 maggio 2003, ove si evidenzia l'importanza dei servizi di interesse generale essendo gli stessi parte dei valori condivisi da tutte le società europee e costituendo un tratto essenziale del modello europeo di società. Il loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare l'emarginazione e l'isolamento sociali. Per quanto riguarda l'organizzazione della fornitura di un servizio di interesse generale, “Gli Stati sono liberi di stabilire le modalità di gestione sempre nel rispetto delle norme comunitarie. In ogni caso, il grado di apertura del mercato e la concorrenza in un determinato servizio di interesse economico generale è deciso dalle pertinenti norme comunitarie sul mercato interno e sulla concorrenza”.
- 3) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d'interesse economico generale” secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea;
- 4) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: art. 14 (ex art. 16 TCE), che assegna all'Unione e agli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di

applicazione del Trattato, il compito di provvedere affinché i servizi d'interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano di assolvere i propri compiti, ossia principi e condizioni che garantiscano la corretta ed efficiente erogazione del servizio a favore della collettività; art. 106 (ex art. 86 TCE), composto da tre distinti paragrafi: il primo, che vieta agli Stati membri di mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme del Trattato, specialmente a quelle contemplate dall'art. 18 e dagli artt. da 101 a 109 inclusi; il secondo, che sottopone le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non ostacoli all'adempimento della specifica missione loro affidata; il terzo, infine, che attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni; il protocollo n. 26, allegato al TFUE, recante disposizioni interpretative dell'art. 14 TFUE, la cui previsione riconduce tra i valori comuni dell'Unione: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi d'interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi d'interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente;

5) le Direttive Europee 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e degli appalti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, le cui rispettive previsioni sono state recepite a livello nazionale dal decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il "Codice dei contratti pubblici".

Il contesto giuridico nazionale riguardante l'affidamento in questione è principalmente rappresentato dai seguenti riferimenti:

- 1) D.Lgs. 201/2022 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- 2) D.Lgs. 175/2017 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- 3) D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 4) Decreto MIMIT 31.08.2023 recante "Decreto direttoriale 31 agosto 2023 - Linee guida e

indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete”;

- 5) D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”

Secondo l’art. 14 del D.Lgs. 201/2022 “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità□ di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità□ previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- b) affidamento a società□ mista, secondo le modalità□ previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
- c) affidamento a società□ in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità□ previste dall’articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità□ di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità□ del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché□ dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità□ del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì□ conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì□ le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché□ illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società□ di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società□ di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 201/2022 – invece – “1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità□ locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà□ orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già□ previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfa- zione dei bisogni delle comunità□ locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità□ locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può□ essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione”.

In materia di trasporto scolastico – più specificamente – rilevano le seguenti disposizioni di livello nazionale:

- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 e Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n.23;
- D.M. 20/12/1991 n. 448;
- Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2 del 02/12/2011;
- Art.1 commi 180 e 181 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- Art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.P.C.M. 11 luglio 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”;
- Art. 3 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modifiche dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;
- Legge 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

## A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Il trasporto scolastico oggetto dell’affidamento corrisponde ad un servizio classificabile come “non a rete” con la conseguenza che non si rende necessario predisporre il PEF, come chiarito dal Decreto MIMIT del 31.08.2023 alla luce altresì del periodo di affidamento.

Il livello di copertura dei costi, sulla base della spesa storica e ad invarianza di tariffe, è ipotizzabile nel 30% del costo del servizio. Le tariffe attualmente applicate sono le seguenti : € 200,00 annui (primo figlio); € 170,00 annui (da secondo figlio); € 250,00 annui (non residenti).

Sulla base delle risultanze del Decreto MIMIT del 31.08.2023 è possibile rappresentare i seguenti esiti con riferimento agli indicatori che sono specificamente previsti:

| Descrizione                                                                                                                                                                          | Tipologia indicatore | Trasporto scolastico |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Qualità contrattuale</b>                                                                                                                                                          |                      |                      |
| Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.) | qualitativo          | SI                   |
| Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio                                                                                                                         | quantitativo         | SI                   |



| Descrizione                                                                  | Tipologia indicatore               | Trasporto scolastico    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio     | quantitativo                       | SI                      |
| Tempo di attivazione del servizio                                            | quantitativo                       | SI                      |
| Tempo di risposta motivata a reclami                                         | quantitativo                       | SI                      |
| Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati | quantitativo                       | SI                      |
| Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi                   | quantitativo                       | SI                      |
| Cicli di pulizia programmata                                                 | quantitativo                       | Si                      |
| Carta dei servizi                                                            | qualitativo                        | Si                      |
| Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni                       | qualitativo                        | Si                      |
| <b>Qualità tecnica</b>                                                       |                                    |                         |
| Mappatura delle attività relative al servizio                                | qualitativo                        | Si                      |
| Mappatura delle attrezzature e dei mezzi                                     | qualitativo                        | SI                      |
| Predisposizione di un piano di controlli periodici                           | qualitativo                        | Si                      |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio                                | qualitativo                        | Si                      |
| Accessibilità utenti disabili                                                | qualitativo                        | Si                      |
| Altri indicatori                                                             | qualitativo<br>e/o<br>quantitativo | a discrezione dell'ente |
| <b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>                   |                                    |                         |
| Agevolazioni tariffarie                                                      | quantitativo                       | Si                      |
| Accessi riservati                                                            | quantitativo                       | Si                      |
| Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico                 | qualitativo<br>e/o<br>quantitativo | a discrezione dell'ente |

## **SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

### **B.1 - Caratteristiche del servizio**

Il servizio oggetto della presente relazione riveste le caratteristiche di trasporto pubblico locale ai sensi del D. Lgs. 422/97 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59” e della Legge Regionale 7 novembre 2013 n. 33 “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti” in quanto:

- ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 422/97 sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci che non rientrano tra quelli di interesse nazionale e che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale infraregionale;
- l'art. 2 della L.R. 33/2013 definisce come servizi di trasporto pubblico regionale e locale “i servizi di trasporto collettivo effettuati con modalità terrestre, marittima, fluviale ed aerea, che si svolgono, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, normalmente nel territorio regionale, con offerta indifferenziata a utenti anche appartenenti a particolari categorie, relativamente al trasporto di persone”.

La giurisprudenza, pur rilevando che la prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea” del trasporto scolastico (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636) e ha sottolineato che lo stesso non è tra l'altro incompatibile con lo svolgimento di servizi di linea (TAR Campania - Napoli - Sez. I, 26 febbraio 2010 n. 1191). In proposito, ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone. Si deve pertanto ritenere che il servizio di trasporto scolastico sia un servizio pubblico locale di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il servizio in oggetto è, altresì, servizio pubblico locale a rilevanza economica, in quanto erogato non gratuitamente bensì dietro corrispettivo di una tariffa a carico degli utenti stabilita dall'Amministrazione e con il riconoscimento di un corrispettivo per il servizio reso al soggetto gestore. Ciò corrisponde alla nozione di rilevanza economica di un servizio quando venga offerto al mercato dietro il pagamento di un corrispettivo oppure quando la prestazione svolta dall'operatore privato sia, comunque, redditizia, essendo remunerata direttamente dalla Pubblica Amministrazione che si fa carico dei relativi costi.

In questo senso in particolare la delibera n. 46 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, del 27 maggio 2019, che si è pronunciata in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico, in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza.

La pronuncia dei magistrati contabili piemontesi è intervenuta sulla natura giuridica del servizio di trasporto scolastico, affermando come lo stesso sia, “pleno iure”, un servizio pubblico di trasporto e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale; ciò per affermare che, pertanto, il suo costo troverebbe totale copertura da parte dell'utenza, in coerenza con le indicazioni della giurisprudenza contabile (tra le tante Sezione regionale di controllo della Sicilia e della Campania) e della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale in occasione dell'erogazione di un servizio pubblico, gli Enti «... saranno tenuti, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell'art. 117 Tuel, in particolare, del principio dell'equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, principio che riguarda indistintamente tutti i servizi pubblici erogati dall'ente locale, a prescindere dalla forma contrattuale di affidamento del servizio (cit. delibera 46 Sez. regionale Piemonte Corte dei Conti).

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la decisione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG assunta il 7 ottobre 2019 (e depositata il 18/10/2019), ha stabilito che gli enti locali, “nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria”, possano “dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza”.

Secondo la Sezione delle Autonomie, la cui deliberazione quindi si discosta sensibilmente dalle decisioni assunte in precedenza da diverse Sezioni regionali, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico è “doverosa per legge”. Trattandosi di un “servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio”, la contribuzione pagata dai fruitori può essere anche nulla o di modica entità, “purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano”.

Sulla materia della copertura del costo, a salvaguardia della particolare finalità del servizio che supporta la fruizione dell'istruzione di base (secondo le previsioni della Legge 107/2015 cd. “Buona Scuola) è infine intervenuto il legislatore che al sopracitato art. 3 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modifiche dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha disposto “Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello Studente”, la quota di partecipazione

diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".

Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola da parte degli alunni frequentanti i seguenti plessi scolastici:

- ☐ Scuola primaria e infanzia sita in Via Neghelli;
- ☐ Scuola primaria e dell'infanzia frazione Moglio;
- ☐ Scuola dell'infanzia Frazione Solva;
- ☐ Scuola secondaria di 1° grado "M. M. Ollandini" Via Gastaldi.

Il servizio ha inizio sempre con riferimento al calendario scolastico regionale e quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche territoriali competenti, ai sensi del D.P.R. 8.03.1999 n.275 e successive disposizioni di legge in materia di autonomia scolastica.

Per quanto attiene la presenza degli accompagnatori a bordo dei mezzi idonei al trasporto alunni, si precisa che la stessa è garantita da parte del Comune e pertanto non dovrà essere prestata dall'affidatario del servizio in oggetto.

Il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente affidamento è svolto nel numero di corse giornaliere previsto, per circa 150 km/ gg. per il periodo di calendario scolastico.

Numero complessivo presunto degli alunni trasportati secondo le tratte:

| Percorso | Numero alunni | Dettagli                                   |
|----------|---------------|--------------------------------------------|
| 1        | 28            | sc. Infanzia e Primaria (scuolabus Giallo) |
| 2        | 38            | Scuola Primaria Bus TPL                    |
| 3        | 26            | Linea Moglio                               |
| 4        | 10            | Scuola Media                               |

Il servizio comprende altresì n. 1 corsa settimanale di andata e ritorno dalla scuola di Moglio alla Piscina di Alassio, qualora richiesto a seguito della programmazione didattica dall'Istituto Comprensivo.

Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni sono pianificati in modo tale da ridurre

al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali e fermate Bus.

I punti di raccolta potranno subire modifiche a seconda delle effettive adesioni al servizio da parte degli utenti.

Eventuali ulteriori nuovi punti di raccolta, se ammissibili dal punto di vista della circolazione stradale potranno, in corso d'anno, essere richiesti, purché non comportino sostanziali modifiche di orari e di itinerari.

Il programma di esercizio non potrà essere modificato dalla Ditta senza l'autorizzazione del Comune.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, il trasporto è anche organizzato in forma integrata con le linee di trasporto pubblico.

A tal fine l'affidataria del servizio riconosce solo per gli alunni della scuola secondaria di I grado la validità del tesserino comunale rilasciato per il trasporto andata e ritorno da scuola sulle proprie linee delle frazioni comunali di Alassio.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 120 D. lgs. 36/2023, nella considerazione del carattere dinamico del servizio, eventuali variazioni al servizio e relativi costi, sia in termini quantitativamente superiori che inferiori, potranno essere considerate stabilendo fin d'ora una percentuale massima di scostamento dell'importo contrattuale pari al 2%.

## **B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni**

L'affidamento in house, oggetto della presente relazione, è svolto nel rispetto dei principi di seguito elencati:

### **a. Eguaglianza:**

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

### **b. Imparzialità:**

La società avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

**c. Continuità:**

L'erogazione del servizio pubblico dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili alla Società, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

**d. Partecipazione:**

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

**e. Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza:**

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, la società dovrà dotarsi di una Carta degli Standard di servizio sulla base di quanto sarà previsto dal contratto di servizio.

**f. Legittimità:**

Per l'espletamento del servizio la Società dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli lavori/forniture e/o servizi nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici in vigore.

**g. Accessibilità e quantificazione del corrispettivo richiesto agli utenti:**

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta Comunale in maniera da garantire l'osservanza degli obblighi di universalità dello stesso.

La locuzione "obblighi di servizio pubblico" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo qualitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione Europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al

“Trasporto pubblico locale”, in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al Principio di "Universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di standard minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del “servizio pubblico locale”, che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di “servizio pubblico” e di “servizio universale”, indicando le “compensazioni economiche” (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- 4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di “sussidi incrociati”, con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (cross-subsidization).

## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

### **C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta**

La scelta effettuata in ordine al modello gestione è l'affidamento in house di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) che testualmente prevede l'“*affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17*”.

Attualmente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario (e anche nazionale) sono:

- a) appalti e concessioni, mediante mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- b) partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- c) affidamento diretto, in house, senza previa gara ad un soggetto diverso dall'ente ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo.

L'affidamento in house in particolare è una modalità di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce i servizi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato.

Negli ultimi anni numerosi interventi normativi hanno investito la disciplina dei “servizi pubblici locali a rilevanza economica”, che si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “partenariato pubblico privato” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “gara a doppio oggetto” per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso



l'affidamento diretto “in house”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l'Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente o gli Enti che la controllano.

L'affidamento diretto “in house” costituisce quindi una delle forme di gestione dei “servizi pubblici locali”, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei “servizi pubblici locali”, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto “in house” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

La nozione di “in house providing” individua una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell'Amministrazione comunale; le condizioni idonee a determinare tale condizione sono:

→ partecipazione pubblica nella persona giuridica controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

→ “controllo analogo” l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

→ destinazione prevalente dell'attività a favore dell'Ente affidante oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi.

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- 1) "l'affidamento diretto di un "servizio pubblico" è consentito allorché l'Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione", o una "longa manus", dell'Ente stesso";
- 2) in questa prospettiva, "l'espressione 'in house' indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente "sugli appalti" e "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione") sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014.

Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016. Va sottolineato come la Direttiva 2014/24/UE ricorda che "nessuna disposizione d'essa obbliga gli Stati Membri ad attivare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della predetta direttiva".

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell'art. 12 della Direttiva "sugli appalti", sia dell'art. 17 della Direttiva "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione", si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un'Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest'ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l'80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l'applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere "... alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".

## **C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti**

TPL LINEA S.R.L. (Trasporti Ponente Ligure) è la società generata dalla fusione per incorporazione delle società ACTS Linea S.p.A. e SAR TPL S.p.A. a seguito dell'approvazione, da parte delle rispettive Assemblee dei Soci, del percorso di unificazione delle due società operative;

il 30 dicembre 2009 è stata così costituita T PL LINEA S.R.L. tramite il conferimento delle azioni di ACTS Linea e SAR TPL S.p.A.

L'iter amministrativo si è concluso formalmente il 1° luglio 2010 con l'incorporazione dei due bracci operativi da parte di T PL LINEA S.R.L. ed i Soci della nuova società erano ACTS S.p.A., SAR S.p.A. e GTT S.p.A.; dal 10 settembre 2013 ACTS S.p.A. ha incorporato SAR S.p.A. riducendo i soci di TPL Linea alle sole ACTS S.p.A. e GTT S.p.A.

In data 30 giugno 2016, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 190/2014 ed in un'ottica di razionalizzazione dei costi, si è concluso l'iter di fusione per incorporazione di ACTS Spa in TPL Linea Srl, per cui ad oggi esiste un'unica Azienda esercente il trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona.

Per quanto concerne la parte operativa, TPL Linea offre i servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio della provincia di Savona.

Il Contratto stipulato con la Provincia di Savona ha esteso il servizio anche ad alcuni comuni che non ne fanno parte.

Nella sua totalità si offre il servizio di trasporto pubblico locale a 73 Comuni.

Su richiesta di Enti Pubblici o soggetti privati, che ne garantiscano la copertura economica, svolge servizi aggiuntivi/integrativi di linea, ad integrazione di quanto previsto dal Programma di Esercizio.

La rete del servizio di Trasporto Pubblico Locale ha un'estensione di circa 1800 km.

TPL Linea effettua servizi di noleggio con conducente, in ambito nazionale ed internazionale, oltre a servizi di scuolabus per i comuni che ne facciano richiesta.

Nella sua totalità, il parco veicoli (autobus di linea, noleggio, scuolabus) è composto da circa 250 autobus.

TPL LINEA S.R.L. ha sede legale in Via Valletta S. Cristoforo 3r, 17100 Savona ed è partecipata dal Comune di Alassio per il 2,253%.

Di seguito si esplicitano le condizioni per le quali sussistono i requisiti ordinamentali, comunitari e nazionali, in ordine alla scelta dell'affidamento in house providing alla società TP Linea s.r.l.:

#### 1) Capitale pubblico

La società TPL Linea è una Società per Azioni a totale capitale pubblico per statuto titolata ad effettuare servizi di trasporto pubblico che opera secondo il modello dell'"in house providing" ed è partecipata da 69 Comuni della Provincia di Savona e 4 Comuni ubicati al di fuori della Provincia per un totale di 73 Comuni.

Lo statuto aggiornato della società è stato approvato con Assemblea dei Soci nella seduta del 9 agosto 2021 prevedendo all'art. 1 c. 2: *Stante la natura di società a partecipazione pubblica titolare di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto, non sarà ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.*

#### 2) Il controllo analogo

La seconda condizione posta dall'ordinamento riguarda la sussistenza del C.d. controllo analogo, anche congiunto, di ciascuna delle amministrazioni affidanti. In tal senso sul concetto di controllo analogo congiunto si rinvia a quanto precedentemente espresso.

Il Comune di Alassio è socio di TPL LINEA S.R.L., con una partecipazione corrispondente al 2,253%.

In aggiunta ai diritti derivanti dalla qualità di socio, lo Statuto della Società garantisce a ciascun Ente locale socio adeguati strumenti per l'esercizio del C.d. controllo analogo sulla Società.

Le previsioni a tal fine contenute nello Statuto sono molteplici e consentono l'esercizio di prerogative assai rilevanti, si vedano in particolare gli articoli seguenti dello Statuto TPL:

- *Art. 1.3 La Società T.P.L. svolge la sua attività mediante il modello in house providing ed è sottoposta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d, D.lgs 19.08.2016 n.175 e s.m.i, con soggezione a potere di coordinamento esterno come previsto dall'art. 2497 septies c.c.*
- *4-bis.l Il controllo analogo congiunto è esercitato nelle forme e con le modalità previste dai Patti Parasociali. Al fine di rendere effettivo il controllo analogo congiunto e per consentire l'efficace esercizio delle prerogative loro assegnate, gli Enti Soci – anche singolarmente- possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di amministrazione richieste di informazioni inerenti l'attività svolta sul*

territorio di propria competenza. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a fornire tali indicazioni sempre in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

- 4-bis.2 Il mancato adeguamento agli atti di indirizzo espressione del controllo analogo congiunto, può comportare la revoca del Consiglio di amministrazione come previsto dal successivo art.12-bis.3
- 12-bis.3. Qualora il Consiglio di amministrazione si discosti dagli indirizzi espressi a tutela della manifestazione e dell'esercizio del controllo analogo congiunto, esso potrà essere revocato. Nel caso, l'atto di revoca dovrà essere debitamente motivato sentito il Consiglio di amministrazione.
- 14.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza dello Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi e a quanto previsto dai precedenti articoli 12 e seguenti, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

1) l'approvazione del bilancio;

2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comincii, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.

- 14.2 1 Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.
- 14.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e de/presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

In sintesi, ai sensi dell'art. 1 la Società è sottoposta all'esercizio del controllo analogo congiunto degli enti pubblici soci che lo esercitano, ai sensi dell'art. 4-bis.1 è esercitato nelle forme e con le modalità previste dai Patti Parasociali.

3) La destinazione prevalente dell'attività in favore degli Enti soci.

La terza ed ultima condizione posta dall'ordinamento riguarda l'attività svolta dalla Società, rivolta in via prevalente in favore degli Enti Locali soci.

La nozione di attività prevalente si è tradotta, a livello normativo, nella indicazione di una soglia

percentuale, pari all' 80%, in presenza della quale la condizione può per ciò solo considerarsi rispettata.

A tale criterio quantitativo fa riferimento, anzitutto, il D.Lgs. n. 175/2016, il quale, nel disciplinare il contenuto dello statuto della Società, si riferisce all'80% del fatturato prodotto.

Sotto tale profilo, lo Statuto risulta conforme alla disciplina di riferimento avendo previsto, conformemente all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che trattandosi di società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento delle attività principali affidate dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

## **SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

### **D.1 - Risultati attesi**

La scelta operata discende dalla considerazione dei benefici attesi (per la collettività di riferimento e per l'Ente) rispetto allo svolgimento del servizio, alla luce dell'esperienza già maturata per un periodo pluriennale dalla TP Linea s.r.l. che risulta incaricato dello svolgimento del servizio da una pluralità di esercizi.

La soluzione dell'affidamento in house garantisce il più rigoroso controllo e presidio sul servizio da parte dell'Ente affidante, in funzione di assicurarne lo svolgimento in modo proattivo e in modo strettamente coerente con le scelte dell'Ente.

È da ritenere che l'affidamento diretto garantisca una migliore attuazione del servizio, assicurando la migliore flessibilità in funzione delle esigenze e degli intendimenti dell'Ente, dal momento che la società in house si adatta più facilmente (ed efficacemente) alle richieste dell'Amministrazione affidante.

La società – inoltre – ha sviluppato nel corso degli anni un significativo know-how nello svolgimento dei servizi indicati e, tra l'altro, proseguendo con il modello gestionale precedente (che non ha mai determinato problematiche di sorta per il territorio) diviene possibile assicurare al meglio l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità, risultando altresì confermato il personale interessato.

La situazione delle finanze pubbliche del Comune di Alassio è assolutamente favorevole, come emerge considerando che la gestione 2024 si è chiusa con un significativo avanzo di amministrazione ovvero con una significativa disponibilità liquida.

La scelta dell'appalto per lo svolgimento del servizio *de quo* è inevitabile in considerazione della circostanza che – di per sé – la copertura avviene nell'ambito della tariffa che viene riscossa dal Comune di Alassio.

Il ricorso all'affidamento in house – rispetto ad una soluzione strettamente competitiva – riduce il rischio di contenzioso tanto in fase di affidamento quanto nella fase di gestione del contratto, con un elemento positivo rilevante alla luce della dinamicità del contesto territoriale interessato. Significative si presentano altresì le economie di scala che scaturiscono dall'integrazione con gli altri servizi che parimenti sono affidati alla Società e che garantiscono una più efficiente distribuzione dei costi generali, tra cui il trasporto pubblico locale.

In forza di quanto sopra si giustifica altresì il mancato ricorso al mercato, che comporterebbe la perdita dei vantaggi indicati e l'esigenza di raccordo (per l'amministrazione e per i cittadini) con un nuovo e diverso interlocutore rispetto al soggetto specificamente incaricato.

## **D.2 - Comparazione con opzioni alternative**

La soluzione prescelta dell'in house providing presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alle opzioni alternative, tra i quali assumono particolare importanza i seguenti:

- 1.) la gestione dettata non solo da logiche di profitto e di fatturato, ma da una "vision" che ponga come obiettivo dell'agire l'efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi, piuttosto che di crescita del fatturato e il margine di utile, a maggior ragione in un ambito così peculiare e specifico come gli impianti sportivi;
- 2.) la possibilità di agire direttamente, con semplicità gestionale e immediatezza del processo decisionale, sulle modalità di esecuzione del servizio, con conseguente maggiore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio ed alle relative tariffe;
- 3.) valorizzazione dell'esperienza maturata dalla società, delle professionalità e del know how aziendale tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle dinamiche esigenze del servizio (e senza alcuna soluzione di continuità);
- 4.) la possibilità di controllare l'attività operativa, a livello di programmazione, in itinere ed ex

post e di essere costantemente informati sull'andamento della gestione e sulla corretta fornitura del servizio attraverso report periodici;

- 5.) la sinergia con le molteplici funzioni dell'Ente con conseguente vantaggio e snellimento delle procedure finalizzate al conseguimento degli obiettivi;
- 6.) la riduzione della possibilità di contenzioso tra Amministrazione e soggetto incaricato tanto nella fase dell'affidamento quanto nella fase dell'esecuzione del contratto;
- 7.) l'assetto dei controlli che sono definiti considerando che la società in house è sottoposta ad una pluralità di controlli che si riconducono a quelli che normalmente caratterizzano il funzionamento della pubblica amministrazione (disciplina anticorruzione, verifica della regolarità fiscale, ecc.);
- 8.) la gestione operata risulta la più consimile rispetto a quella direttamente eseguita considerando che la società è sottoposta ad un controllo analogo rispetto a quello che si potrebbe svolgere sui propri servizi

I punti di debolezza sono costituiti, sinteticamente, in:

- 1.) minore elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per la particolarità della Società "in house", che rappresenta un ibrido tra una Società di capitali che opera liberamente sul mercato e un Ente pubblico soggetto a regole pubblicistiche;
- 2.) assenza di ribasso/rialzo sull'importo posto a base d'asta, tipico del ricorso al mercato (almeno in linea di principio);
- 3.) impossibilità di gestire appieno la Società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management basate sull'intuito e sulle convinzioni personali;
- 4.) la cattiva gestione che può determinare un maggiore incremento dei costi senza possibilità di rivalsa sull'esecutore.

Le soluzioni alternativamente (e astrattamente) utilizzabili riguardano il modello della società mista ed il modello dell'affidamento competitivo, attraverso un'apposita procedura ad evidenza pubblica.

La soluzione della **società mista** può presentare alcuni benefici che possono essere individuati nei seguenti:

- 1.) la presenza di un socio privato o più soci privati con esperienza nel settore di attività



specifico, con conseguente capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio; tale considerazione vale in generale in quanto – comunque – la società è impegnata da diverse annualità nello svolgimento del servizio;

- 2.) l'apporto di capitale privato con conseguente minore impegno finanziario da parte dell'Amministrazione rispetto alla gestione in house providing; tale considerazione vale in generale in quanto – comunque – la società non è chiamata a realizzare significativi investimenti.

Nondimeno, la soluzione della società mista presenta alcune criticità, tra cui è utile sottolineare le seguenti:

- a) complessità e onerosità di implementazione del modello;
- b) compartecipazione del socio privato alla distribuzione del margine derivante dalla definizione del servizio;
- c) incoerenza tra complessità del modello e durata quinquennale dell'affidamento;
- d) rischio di contenzioso in relazione all'affidamento ed in relazione alla determinazione delle grandezze in fase di conclusione del periodo dell'affidamento;
- d) limitazione del livello di controllo sul servizio;
- e) prospettiva maggiormente lucrativa.

La soluzione dell'affidamento competitivo è caratterizzata da alcuni vantaggi sul piano gestionale, tra cui meritano di essere evidenziati i seguenti:

- 1.) la professionalità e competenza nel settore specifico con conseguente migliore capacità nell'affrontare le problematiche derivanti dalla progettazione ed esecuzione del servizio; tale considerazione è – nondimeno astratta – in quanto la società affidataria si occupa dello svolgimento del servizio da diversi esercizi;
- 2.) le migliorie proposte dal soggetto gestore del servizio rispetto al progetto posto a base di gara;
- 3.) la possibilità di gestire appieno la società con i canoni di una Azienda privata che opera mediante scelte autonome da parte del management;
- 4.) la responsabilità operativa completamente in capo al soggetto esterno senza alcuna responsabilità gestoria da parte dell'Amministrazione;
- 5.) l'obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara;

6.) la flessibilità ed elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi contrattualmente assegnati.

Parallelamente, il ricorso ad un soggetto esterno può comportare alcune criticità che riguardano, tra l'altro:

- a) la devoluzione di una quota significativa del margine a favore dell'affidatario;
- b) il rischio di contenzioso in relazione all'affidamento;
- c) il rischio mancata devoluzione degli introiti conseguenti alla gestione del servizio;
- d) la limitazione del livello di controllo sul servizio;
- e) le possibili criticità nello svolgimento del servizio in caso di crisi e/o insolvenza;
- f) la minore elasticità di adeguamento al cambiamento delle esigenze di esecuzione del servizio rispetto alle previsioni contrattuali;
- g) la prospettiva più fortemente lucrativa.

Considerando congiuntamente i diversi elementi (anche semplicemente come somma algebrica di opportunità e criticità di ogni soluzione) che sono stati rappresentati risulta evidente come la soluzione meno vantaggiosa sia costituita dal ricorso alla società mista a cui segue il ricorso al mercato mediante lo svolgimento di una procedura competitiva.

Di converso, risulta consequenzialmente preferibile la soluzione dell'affidamento in house, in funzione dei benefici che possono essere determinati in funzione delle scelte di affidamento in vista del migliore svolgimento a vantaggio del contesto e del territorio.

### **D.3 Esperienza della gestione precedente**

La scelta gestionale effettuata valorizza il know how maturato nel corso della gestione precedentemente effettuata da parte di TP Linea s.r.l. che già svolge il servizio indicato per l'Ente. Nella gestione del servizio ha tradizionalmente garantito adeguati livelli quali-quantitativi, non essendo intervenute contestazioni rispetto alla conformità con riferimento al contratto di servizio sottoscritto tra le parti.

### **D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio**

La durata dell'affidamento viene fissata in cinque anni in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. 201/2022, tenendo conto che trattasi di servizio non a rete e che non sono previsti specifici

investimenti che possano consentire di estendere il periodo di durata della concessione.

Le stesse motivazioni – in coerenza con le indicazioni del Decreto MIMIT del 31.08.2023 – giustificano la mancata predisposizione del Piano economico-finanziario anche per assicurare una migliore efficienza del procedimento amministrativo di affidamento dei servizi.

## **SEZIONE E - STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ**

### **E.1 - Piano economico-finanziario**

Si veda il punto immediatamente precedente.

### **E.2 - Monitoraggio**

Il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità è oggetto di verifica:

- 1.) nell'ambito dei meccanismi previsti per il controllo analogo;
- 2.) nell'ambito della ricognizione periodica sui servizi pubblici locali;
- 3.) nell'ambito della verifica del rispetto del contratto di servizio.

## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO:** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** ac366084086301797f45cf3c5e14dc230d9176c65ede292f5c4d00d73bb520b7

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Gabriella Gandino

**Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico**

Delibera di Consiglio N.57/2025

Data: 26/09/2025

Oggetto: Art. 14 e 17 d.lgs. 201/2022 – Approvazione relazioni e affidamento del servizio pubblico locale di rilevanza economica di trasporto scolastico alla società partecipata TPL Linea srl.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

**Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico**



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a097ff8008cab737\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a097ff8008cab737_p7m&auth=1)

ID: a097ff8008cab737